

N. 1174-2952-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI V (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) E VIII (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

*presentata alla Presidenza il 9 gennaio 2003*

(Relatori: **Giancarlo GIORGETTI**, per la V Commissione,  
**LUPI**, per la VIII Commissione)

SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE

n. 1174, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REALACCI, MOLINARI, ABBONDANZIERI, ADDUCE, EMERENZIO BARBIERI, BATTAGLIA, BELLILLO, BELLINI, BENVENUTO, BETTINI, ENZO BIANCO, GERARDO BIANCO, BIELLI, BIMBI, BINDI, BIONDI, BOTTINO, BRUSCO, BUEMI, BUFFO, BULGARELLI, BUONTEMPO, BURTONE, CALZOLAIO, CAMO, CARBONELLA, CARBONI, CARRA, CASTAGNETTI, CENNAMO, CENTO, CIALENTE, CIMA, CORDONI, CRISCI, DAMERI, DAMIANI, ALBERTA DE SIMONE, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI GIOIA, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FILIPPO DRAGO, DUILIO, FANFANI, FIORONI, FISTAROL, FRANCESCHINI, FRANCI, GALEAZZI, GAMBALÈ, GAMBINI, GASPERONI, GENTILONI SILVERI, GIACCO, GIACHETTI, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, IANNUZZI, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, TONINO LODDO, LUCÀ, LUCCHESI, LUCIDI, LUMIA, LUPI, LUSETTI, MAGNOLFI, MANTINI, MARCORA, RAFFAELLA MARIANI, MAZZUCA, MEDURI, MELANDRI, MOSELLA, OSVALDO NAPOLI, NICOLOSI, PANATTONI, PAPPATERRA, PAROLO, PASETTO, PECORARO SCANIO, PINOTTI, PISAPIA, PISCITELLO, POTENZA, QUARTIANI, REDUZZI, ROCCHI, RODEGHIERO, ROSSO, ROTUNDO, RUGGERI, RUGGHIA, RUGGIERI, RUZZANTE, SANDI, STRADIOTTO, TANONI, TARANTINO, TOLOTTI, VERNETTI, VERRO, VIGNI, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHERA, ANNUNZIATA, BOVA, CARLI, CHIANALE, MAURA COSSUTTA, CROSETTO, CRUCIANELLI, FILIPPESCHI, FLUVI, LADU, LION, MERLO, OLIVIERI, RUSCONI, SQUEGLIA, VENDOLA

Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

---

*Presentata il 3 luglio 2001*

---

**n. 2952**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOCCHINO, OSVALDO NAPOLI, ARMANI, BLASI, CASERO, GIORGIO CONTE, CORONELLA, GUIDO DUSSIN, FERRO, FOTI, GERMANÀ, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, LA STARZA, LENNA, LIOTTA, MARRAS, MEREU, MONDELLO, PAROLI, PINTO, PAOLO RUSSO, SAVO, SCALIA, STRADELLA, TARANTINO, ZORZATO, BRIGUGLIO**

---

Disposizioni in favore dei comuni  
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

---

*Presentata il 2 luglio 2002*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! Le Commissioni riunite V e VIII raccomandano all'Assemblea l'approvazione del presente testo unificato delle proposte di legge n. 1174 e n. 2952, che si pone l'obiettivo di promuovere misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

*Premessa.*

L'armonica distribuzione della popolazione sul territorio è una ricchezza insediativa che rappresenta una peculiarità ed una garanzia del sistema sociale e culturale del nostro paese. Essa costituisce inoltre un presidio essenziale per la manutenzione del territorio ed una straordinaria opportunità di sviluppo economico. In Europa, insieme alla Francia l'Italia è la nazione in cui la popolazione è maggiormente distribuita: ben 5.868 comuni, pari al 72 per cento di comuni italiani, hanno infatti meno di 5.000 abitanti.

Tuttavia, nel secondo dopoguerra lo spopolamento e l'impoverimento di vaste aree — soprattutto pedemontane, montane e insulari — hanno assunto caratteri strutturali, evidenziando fenomeni assai rilevanti di disagio insediativo diffusi, se pure con diversa intensità, su tutto il territorio nazionale.

Tale spopolamento ha avuto, tra le sue più immediate e devastanti conseguenze, quella di rendere l'Italia un paese ad alto rischio geologico, afflitto non solo da gravi episodi di natura ambientale e di natura calamitosa (quali terremoti, alluvioni ed eruzioni), ma anche da consumo eccessivo ed irrazionale di suolo (spesso abusivo), da incuria e, naturalmente, da abbandono. Ciò anche in connessione con il progressivo decremento del contributo arrecato storicamente alla manutenzione del suolo da parte degli agricoltori. Secondo uno

studio del CRESME, i danni derivanti dai soli eventi di dissesto riferibili alla scarsa tutela e gestione del territorio sarebbero quantificabili, su base annua, nella misura di 8.000 miliardi delle vecchie lire.

Al fenomeno di progressivo spopolamento si è parallelamente accompagnata una crescente rarefazione dei servizi al cittadino, che si è sostanziata in particolare nell'accorpamento su basi territoriali più ampie dei servizi pubblici per ragioni di contenimento dei costi (si pensi ad esempio ai servizi postali, scolastici e sanitari) e nel decremento delle attività commerciali a fronte di una domanda insufficiente a garantirne la sopravvivenza.

Fenomeni di disagio si riscontrano d'altronde in numerose nazioni dell'Unione europea, che hanno già avviato politiche locali e generali di intervento per riportare le popolazioni nei piccoli comuni, per avviare una nuova fase di sviluppo ed arginare preoccupanti fenomeni come quelli della desertificazione. Le azioni, pur nella loro diversità, muovono dalla comune convinzione secondo cui lo sviluppo locale passa per il rafforzamento della più importante delle ricchezze, che è la risorsa umana. Iniziative in tal senso sono state ad esempio avviate in Svezia, in Irlanda, in Finlandia, in Spagna ed in Francia. Al contrario in Italia, oltre agli interventi previsti dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (cosiddetta « legge sulla montagna »), non sono stati ancora attivati strumenti legislativi di carattere sistematico volti al sostegno ed allo sviluppo di politiche di accoglienza nei piccoli comuni.

Ciò risulta ancor più sorprendente ove si consideri che, dal punto di vista istituzionale, i piccoli comuni costituiscono l'ossatura del sistema delle autonomie locali e sono determinanti sia per l'attuazione del decentramento e delle politiche di sviluppo locale sia per il mantenimento dei livelli minimi dei servizi pubblici essenziali; fun-

zioni — tutte queste — che meglio possono essere svolte nell'ambito di un contesto legislativo che tenga adeguatamente conto della peculiarità del relativo assetto organizzativo, che pone esigenze senz'altro diverse da quelle rilevate nei comuni di maggiori dimensioni. Basti pensare al fatto che i piccoli comuni presentano di norma caratteristiche strutturali tali da rendere assai problematico, pure in presenza di amministrazioni forti e motivate, l'espletamento dei numerosissimi adempimenti amministrativi che la legislazione vigente impone loro.

Il presente progetto di legge, sul quale si è registrato un ampio consenso di tutti i gruppi rappresentati nelle Commissioni riunite, si propone in sintesi di mettere in sistema una serie di misure che, nel rispetto del mutato assetto delle attribuzioni legislative statali e regionali e — più in generale — delle competenze costituzionalmente riservate alle regioni, accresca la convenienza ad abitare, ad esempio, in un piccolo comune della Basilicata, della Calabria o dell'Appennino tosco-emiliano. Ciò sia attraverso interventi a sostegno delle attività agricole, commerciali e artigianali coerenti con le peculiarità dei relativi territori, che potranno rappresentare un investimento per il rilancio sociale ed economico e per la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale di queste aree, sia mediante interventi di semplificazione e di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi volti a rendere più agevole, efficiente ed efficace l'erogazione dei servizi alle comunità locali, pur nel rispetto dei principi e delle procedure generali che connotano l'organizzazione ed il funzionamento delle autonomie territoriali.

#### *L'attività istruttoria.*

Le Commissioni riunite sono giunte all'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge n. 1174 e n. 2952, nella versione che si propone all'Assemblea, in esito ad una complessa e approfondita attività istruttoria, che ha consentito l'ac-

quisizione di una serie di significativi elementi conoscitivi e si è conclusa in termini piuttosto rapidi, anche grazie al contributo costruttivo e propositivo di tutti i gruppi parlamentari, inclusi quelli di opposizione.

L'esame preliminare, che si è concentrato in due sole sedute, è iniziato nel marzo 2002 con riferimento alla sola proposta di legge n. 1174, al momento l'unica proposta in materia assegnata alle Commissioni riunite. Poiché, peraltro, le relazioni introduttive e gli interventi di carattere generale hanno immediatamente evidenziato taluni aspetti problematici, soprattutto in ordine all'estensione della platea dei comuni beneficiari del provvedimento e ai profili di carattere finanziario e fiscale, nella seduta del 10 aprile 2002 si è convenuto di costituire un comitato ristretto, al fine di consentire l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria legislativa mediante l'effettuazione di un ciclo di audizioni informali e l'eventuale formulazione di proposte relative al testo degli articoli.

Le audizioni di circa trenta soggetti, svolte in sei riunioni del comitato ristretto, oltre che la documentazione consegnata da rappresentanti di enti, associazioni o istituti non intervenuti alle audizioni, hanno consentito di acquisire soluzioni e proposte sui temi oggetto del provvedimento che in larga parte sono state recepite dalle Commissioni riunite nel seguito dell'esame dei provvedimenti. Il lavoro istruttorio svolto nelle audizioni, dunque, non ha costituito una semplice ritualità formale, ma ha rappresentato una vera e propria risorsa per l'arricchimento del testo.

Un utile punto di partenza per l'approfondimento dei dati statistici e per l'individuazione dell'ambito applicativo del provvedimento è stato rappresentato, in particolare, dalle audizioni dei rappresentanti dell'ISTAT e del CENSIS, che, unitamente al rappresentante del CRESME, hanno fornito alle Commissioni un quadro problematico dei principali indicatori demografici, sociali ed economici dei piccoli comuni. Tali problematiche sono state quindi approfondite nel ciclo di audizioni

informali che hanno riguardato i rappresentanti delle autonomie e degli enti locali (Conferenza dei presidenti delle regioni, UPI, ANCI, UNCEM, Lega delle autonomie locali, Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia e Co.Nord). In particolare, anche sulla base delle indicazioni provenienti dai rappresentanti regionali, si è cercato di acquisire elementi finalizzati alla definizione del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, anche al fine di evitare eventuali sovrapposizioni e incongruenze con il dettato del Titolo V della Costituzione.

Elementi di particolare interesse sotto il profilo dell'incentivazione all'attività economico-produttiva presso i piccoli comuni sono altresì emersi dai dati acquisiti dai rappresentanti del mondo produttivo (organizzazioni sindacali, Confindustria e « Tavolo dei dieci », costituito da rappresentanti di CLAAI, Confagricoltura, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, Confcooperative, Confartigianato, Confapi, Lega delle cooperative e CNA). A loro volta, le associazioni ambientaliste hanno fornito utili indicazioni in ordine agli aspetti della valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale dei territori interessati. In questo ambito, sono stati presi in considerazione gli specifici profili dell'impatto della normativa sui cittadini e sulle imprese e della salvaguardia e tutela ambientale.

Infine, un quadro di estrema efficacia dal punto di vista dell'impatto sociale del provvedimento è stato fornito dai rappresentanti della Conferenza episcopale italiana (che hanno anche fornito significativi elementi d'insieme relativi alla presenza diocesana sul territorio nazionale), nonché dai rappresentanti della società civile e del « terzo settore » (ACLI, ARCI, Compagnia delle opere e *Forum* permanente del Terzo settore).

Dopo la conclusione delle audizioni informali, in seno al comitato ristretto e prima che lo stesso comitato avviasse il lavoro istruttorio sul testo del provvedimento, è stata quindi assegnata alle Commissioni riunite V e VIII la proposta di legge n. 2952. Vertendo tale proposta su

materia identica a quella recata dalla proposta di legge n. 1174, ne è stato disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

In esito all'esame abbinato delle due proposte di legge, i relatori hanno effettuato un lavoro di sintesi e di coordinamento dei testi, che, unitamente all'elaborazione dei principali elementi acquisiti nel corso delle audizioni, ha portato alla stesura di una proposta di testo unificato. Il comitato ristretto, riunitosi nel mese di novembre 2002, è quindi giunto alla predisposizione di un testo unificato delle proposte di legge n. 1174 e n. 2952, che è stato adottato dalle Commissioni riunite come testo base nella seduta del 28 novembre 2002.

Le Commissioni riunite hanno infine dedicato due ulteriori sedute all'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato, definendo un testo che è stato trasmesso alle competenti commissioni permanenti per l'espressione del parere.

Le commissioni che si sono pronunciate hanno espresso parere favorevole sul testo in esame, in taluni casi corredandolo con osservazioni. Nessuna delle commissioni ha formulato condizioni, confermando la validità dell'impianto generale del testo unificato e delle disposizioni in esso contenute.

In particolare, i pareri favorevoli espressi dalla I e dalla XIV Commissione danno significative rassicurazioni circa i profili di costituzionalità e di compatibilità comunitaria del provvedimento. La XIV Commissione ha peraltro formulato una osservazione sul profilo della riduzione delle aliquote IVA sulle operazioni di trasloco di beni mobili, che i relatori hanno ritenuto opportuno accogliere in sede di esame presso le Commissioni riunite.

Sempre in merito ai pareri espressi sul testo unificato, si segnala che la XI Commissione ha espresso parere favorevole, mentre le Commissioni VI, IX, X, XII e XIII hanno espresso parere favorevole con osservazioni. Ad eccezione di una osservazione relativa al titolo del provvedimento, formulata dalla Commissione Agri-

coltura e recepita dalle Commissioni riunite con apposito emendamento predisposto dai relatori, si è tuttavia ritenuto opportuno mantenere inalterato, almeno per la fase di esame in sede referente presso le Commissioni riunite, l'impianto del provvedimento risultante dall'esame degli emendamenti. Peraltro, talune delle osservazioni provenienti dalle commissioni — che appaiono di notevole rilievo, ma il cui contenuto (come emerge anche da alcuni passaggi degli stessi pareri) sembrerebbe riguardare ambiti più vasti rispetto all'oggetto del provvedimento — potrebbero essere ulteriormente valutate nel corso dell'esame in Assemblea, eventualmente sulla base di apposite proposte emendative.

Al termine dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite hanno pertanto deciso di proporre all'Assemblea, con alcune limitate modifiche, il testo unificato come risultante dall'esame degli emendamenti.

#### *Il testo del provvedimento.*

Il testo unificato che si propone all'Assemblea è frutto di una scelta di base adottata in seno al comitato ristretto, con cui si è ritenuto opportuno effettuare una distinzione tra tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e quei piccoli comuni che, per le loro particolari caratteristiche di marginalità sociale o ambientale, sono stati ritenuti meritevoli di specifiche e peculiari forme di tutela e sostegno. In tal senso, anche alla luce dei significativi elementi conoscitivi forniti nel corso della audizioni (che hanno fatto emergere un quadro sostanzialmente diversificato delle diverse realtà esistenti sul territorio), i relatori hanno proposto di dividere il provvedimento in due capi: il capo I, dedicato alla definizione dell'ambito di applicazione della legge e all'individuazione di una serie di disposizioni applicabili a tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti; il Capo II, in cui si sono invece disciplinate le misure concernenti i soli

«piccoli comuni», come definiti ai sensi dell'articolo 1.

Infatti, l'articolo 1, per un verso, espone le finalità generali del provvedimento, individuate nella promozione delle attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni nonché nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio naturale, rurale e storico-culturale dei comuni medesimi. Per altro verso, il medesimo articolo specifica altresì che per «piccoli comuni» si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, caratterizzati da particolari situazioni di marginalità economico-sociale ed individuati periodicamente mediante un'apposita procedura amministrativa che prevede la fattiva partecipazione delle autonomie locali. Soltanto a tali comuni si applicano, pertanto, le disposizioni di cui al capo II (articoli da 3 a 11) del provvedimento in esame.

L'articolo 2 detta disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. In particolare, l'articolo stabilisce che le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, promuovano iniziative per l'unione di tali comuni nonché per la costituzione di consorzi e per l'esercizio in forma associata dei servizi e di specifiche funzioni. Inoltre, sono ivi previste disposizioni che mirano, da un lato, a semplificare l'attività amministrativa di tali comuni nonché le procedure di pagamento dei tributi erariali e dei corrispettivi dovuti dai cittadini dei comuni medesimi per alcuni servizi pubblici, quali l'acqua, l'energia e il gas; dall'altro lato, a favorire iniziative, con la partecipazione di soggetti terzi qualificati, quali ad esempio le diocesi e l'ANAS, per il recupero di beni culturali o patrimoniali.

L'articolo 3, che è il primo articolo del capo II e, dunque, limitato ai soli comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 6, dispone l'applicazione a tutti i piccoli comuni dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, recante incentivi alle pluriattività con riferimento al territorio dei comuni montani.

L'articolo 4, al fine di assicurare l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali nei piccoli comuni, consente ai comuni medesimi di istituire centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi e prevede che le regioni e le province possano sia concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi sia destinare proprie risorse finanziarie volte all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza quali istituti di ricerca, laboratori, eccetera. Inoltre, in vista della sistemazione e della manutenzione del territorio, i centri multifunzionali possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli.

L'articolo 5 prevede alcune misure per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni, quali ad esempio la creazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali di un apposito portale telematico destinato alla promozione e alla commercializzazione di tali prodotti, ovvero la possibilità per i comuni medesimi di indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali.

L'articolo 6 dispone in merito allo sviluppo dell'informatica nei piccoli comuni. In particolare, l'articolo prevede che i progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale ed europea, abbiano la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di *e-Government*.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di servizio postale e di programmazione televisiva pubblica. In ordine al primo profilo, le norme ivi contenute sono volte ad assicurare l'attivazione di sportelli postali in tutti i piccoli comuni. A tal fine si stabilisce che il Ministero delle comunicazioni inserisca un'apposita previsione nel contratto di programma stipulato con il concessionario del servizio postale universale e che l'amministrazione comunale possa stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le associazioni di categoria e con

Poste italiane spa, affinché taluni pagamenti, quali quelli relativi alle imposte comunali o ai vaglia postali, possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali presenti *in loco*. In merito alla programmazione televisiva del servizio pubblico, l'articolo stabilisce che il Ministero delle comunicazioni provvede ad assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radio-televisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione alle realtà storiche, artistiche, sociali, dei piccoli comuni.

L'articolo 8 riguarda il funzionamento degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni. In particolare, la disposizione prevede che le regioni possano stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

L'articolo 9 prevede alcuni interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali che si svolgono nei piccoli comuni che riguardano la possibilità per gli artigiani residenti di mostrare e vendere i prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese, nonché la facoltà riconosciuta ai predetti comuni di deliberare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

L'articolo 10 prevede incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni. In particolare, sono previsti incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che, provenendo da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, trasferiscono la propria residenza e dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica in un piccolo comune e si impegnano a non modificarla per un decennio. Sono inoltre previsti incentivi e premi anche ai residenti nei piccoli comuni, che intendano

recuperare il patrimonio abitativo dei comuni stessi ovvero avviare in essi una attività economica. Infine, le regioni possono attribuire alle associazioni di categoria il compito di contribuire allo sviluppo di progetti di insediamento e promozione delle attività economiche.

L'articolo 11, ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, istituisce infine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni.

La dotazione iniziale del fondo è stabilita in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. A decorrere dall'anno 2006, al finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 7 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. L'onere derivante dall'istituzione del fondo è posto a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli incentivi fiscali concessi a

valere sulle disponibilità del fondo riguardano: *a*) la riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive; *b*) ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale; *c*) ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale. La ripartizione delle risorse del fondo avviene mediante un'apposita procedura amministrativa, nell'ambito di determinati limiti percentuali destinati a ciascuna misura agevolativa.

In conclusione, nel ribadire una valutazione positiva sul testo unificato delle proposte di legge in esame, se ne auspica una rapida approvazione da parte della Camera.

Giancarlo GIORGETTI,  
*Relatore per la V Commissione*

Maurizio Enzo LUPI,  
*Relatore per la VIII Commissione*



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1174 e abbinate, come risultante dalla approvazione degli emendamenti da parte delle Commissioni di merito,

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono prevalentemente riconducibili alle disposizioni dettate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni, nonché alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie »,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

---

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE  
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, il testo unificato delle proposte di legge C. 1174 e 2952, recante « Misure per il sostegno dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 11, nel senso di prevedere un criterio di riparto del Fondo

di cui al medesimo articolo volto a garantire che gli incentivi fiscali ivi previsti siano concessi prioritariamente in favore dei piccoli comuni destinatari di minori trasferimenti erariali;

*b)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere agevolazioni fiscali a sostegno delle attività di produzione di beni e servizi esercitate nei piccoli comuni.

---

## PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti: « Misure per il sostegno dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti » (C. 1174 e abbinata);

rilevata l'opportunità che la categoria dei « piccoli comuni » sia definita secondo criteri univoci ed oggettivi, che facciano riferimento alla consistenza numerica della popolazione residente e prendano in considerazione il relativo livello di sviluppo economico ai soli fini della determinazione dell'intensità delle singole misure di sostegno;

sottolineata l'esigenza che la natura e la disciplina degli interventi previsti dal provvedimento siano coerenti con i principi e le norme vigenti in sede comunitaria, statale e regionale;

delibera di esprimere:

### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* considerato che l'utilizzo previsto dall'articolo 2, comma 5, della rete telematica gestita dai concessionari dei Monopoli di Stato per la raccolta dei giochi appare suscettibile di determinare un decremento del numero di operazioni effettuate presso gli sportelli postali dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti — con conseguente riduzione della loro già modesta redditività e con il rischio della chiusura di molti di essi — valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il potenziamento del servizio postale, assicurando la presenza di un presidio in ogni comune italiano;

*b)* con riferimento alle intese che, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, i comuni possono stipulare ai fini del recupero delle stazioni ferroviarie disabilite e del loro utilizzo per scopi di interesse generale, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire

in maggiore dettaglio il ruolo dei soggetti concessionari (Rete ferroviaria italiana Spa ed altre imprese concessionarie della rete ferroviaria) ed i contenuti delle intese medesime, precisando, tra l'altro, se — ferma restando la natura essenzialmente gratuita del comodato ivi previsto — esse abbiano o meno carattere oneroso;

c) in relazione a quanto disposto dall'articolo 7, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare espressamente che l'attivazione di uffici postali mobili e l'autorizzazione al pagamento di conti correnti e vaglia postali presso esercizi commerciali convenzionati devono costituire iniziative di carattere residuale, che non possono in alcun modo pregiudicare il rispetto uniforme su tutto il territorio nazionale degli obblighi di servizio universale nel settore postale e la presenza di Poste italiane Spa in tutti i comuni italiani e nelle frazioni più significative, tenuto conto della rilevanza sociale che tale presenza riveste.

---

## PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, delle proposte di legge C. 1174 ed abb., recante « Misure per il sostegno dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti »;

condivise le finalità del provvedimento di assumere nell'ordinamento la specificità delle realtà locali quale elemento positivo e meritevole di tutela;

premesso che le disposizioni di sostegno a favore dei comuni minori previste dal provvedimento in esame devono avere carattere aggiuntivo rispetto alle forme di agevolazione e di incentivazione già esistenti,

delibera di esprimere

## PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) valutino le Commissioni di merito la possibilità di riformulare i commi 2 e 3 dell'articolo 1 nel senso di prevedere che i comuni compresi in una delle tipologie di cui al comma 2, ancorché ad alta densità di attività economiche e produttive, non siano esclusi dal-

l'ambito di applicazione della legge, atteso che in molti casi la presenza di significative attività produttive non è comunque in grado di garantire il superamento di situazioni di marginalità e disagio sociale e culturale;

*b)* in relazione all'articolo 4, che impegna lo Stato, le regioni, le province e le comunità montane a garantire l'efficienza e le qualità dei servizi indispensabili per la vita delle popolazioni locali, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di una più precisa definizione di tali servizi;

*c)* al fine di favorire le attività economiche, sociali e culturali dei piccoli comuni appare opportuno prevedere misure volte a promuovere in tali località l'accesso a forme e strumenti di commercio elettronico e di telelavoro;

*d)* al fine di favorire le attività di formazione professionali e dell'istruzione obbligatoria nei piccoli comuni è opportuno prevedere, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, forme di incentivazione ed agevolazione di esperienze di *e-learning* e di insegnamento a distanza, mantenendo anche piccoli gruppi di studenti *in situ*;

*e)* si valuti, infine, la possibilità di una adeguata valorizzazione, nel rispetto delle competenze regionali in materia, delle risorse turistiche dei piccoli comuni oggetto del provvedimento.

---

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE  
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

---

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1174 Realacci e C. 2952 Bocchino, « Misure per il sostegno dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti », come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta dell'11 dicembre 2002;

considerato che l'articolo 4, comma 1, del testo unificato prevede che nei piccoli comuni siano assicurate l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riguardo anche alla sanità e ai servizi socio-assistenziali;

considerato altresì che all'articolo 4, comma 4, del testo unificato si prevede di privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi;

rilevato che la locuzione « centri di eccellenza » possa ingenerare problemi di natura interpretativa potendosi confondere con i Centri di eccellenza di altissima specialità e complessità di cui parla lo schema di Piano sanitario nazionale 2002-2004, nell'ambito della ridefinizione della rete ospedaliera;

rilevato che lo schema di Piano sanitario nazionale 2002-2004, sottolinea l'esigenza di riconvertire i piccoli ospedali, valorizzando l'attività di pronto soccorso di primo livello, la diagnostica di base, i servizi di assistenza domiciliare e i centri di riabilitazione di primo livello;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere, all'articolo 4, comma 4, le parole « di eccellenza »;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, sempre all'articolo 4, comma 4, anche l'attività volta alla riconversione dei piccoli ospedali, valorizzando — in armonia con l'orientamento dello schema di Piano sanitario nazionale 2002-2004 — l'assistenza di pronto soccorso di primo livello, la diagnostica di base, i servizi di assistenza domiciliare ed i centri di riabilitazione di primo livello.

---

#### PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1174 e abbinate, recante « Misure per il sostegno dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti »,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, nel titolo del provvedimento, un riferimento non solo al « sostegno », ma anche alla « valorizzazione » dei comuni con popolazioni pari o inferiore a 5.000 abitanti;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, riguarda i piccoli comuni, non solo singoli ma anche associati;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare che le misure di cui all'articolo 5 sono volte anche a favorire il recupero dei terreni incolti ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.

---

#### PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge;

tenuto conto che all'articolo 11, comma 2, lettera d), si prevede la riduzione delle aliquote IVA sulle operazioni di trasloco di beni mobili in favore di chi trasferisce la propria residenza in un piccolo comune,

rilevato che la direttiva 77/388/CE (sesta direttiva IVA) non sembra contemplare l'applicazione di aliquote ridotte per le operazioni in questione, non essendo le stesse riconducibili alle categorie di prestazioni di servizi e cessioni di beni per le quali l'allegato H alla citata direttiva consente l'applicazione, da parte degli Stati membri, di aliquote IVA ridotte,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito la disposizione contenuta all'articolo 11, comma 2, lettera d), con riferimento a quanto disposto dalla direttiva 77/388/CE (sesta direttiva IVA) che individua le categorie di prestazioni di servizi e cessioni di beni per le quali è consentita l'applicazione, da parte degli Stati membri, di aliquote IVA ridotte.

---

TESTO  
UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

**Misure per il sostegno e la valorizzazione  
dei comuni con popolazione pari o  
inferiore a 5.000 abitanti.**

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1.

*(Finalità della legge e definizione  
di piccoli comuni).*

1. La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere, nel rispetto del Titolo V della parte seconda della Costituzione, le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:

*a)* comuni collocati in aree territorialmente dissestate;

*b)* comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità culturale, economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali nell'ultimo quinquennio si sia verificato un significativo decremento della popolazione residente;

*c)* comuni siti in zone, in prevalenza montane, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni ovvero il cui territorio sia connotato

da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati in più frazioni.

3. Ai fini della presente legge, non sono comunque considerati piccoli comuni i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nei quali si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei piccoli comuni ai sensi del comma 2.

5. L'elenco di cui al comma 4 è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure di cui al citato comma 4.

6. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4 e 5 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro un mese dalla data di trasmissione.

7. Le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dalle norme di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzione, definiscono ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

#### ART. 2.

*(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).*

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, le regioni, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuovono iniziative per l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18



agosto 2000, n. 267, nonché per la costituzione di consorzi e per l'esercizio in forma associata, anche avvalendosi di soggetti privati, dei servizi comunali e di specifiche funzioni.

2. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi possono essere affidate, con deliberazione di giunta, al segretario comunale.

3. Nei comuni di cui al comma 2 le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

4. I comuni di cui al comma 2 non sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) articoli 197, 229 e 230 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) articolo 14, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

d) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

e) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2000.

5. Al fine di favorire, nei comuni di cui al comma 2, il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e ogni altro servizio, può essere utilizzata, per l'attività di incasso e di trasferimento somme, pre-

via convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, la rete telematica gestita dai concessionari della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la raccolta dei giuochi.

6. I comuni di cui al comma 2, anche in associazione o partecipazione tra di loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici, e librari delle parrocchie. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.

7. I comuni di cui al comma 2 possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabilite e delle case cantoniere dell'ANAS al fine di destinarle, ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio ovvero, anche di intesa con la società Sviluppo Italia, a sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI CONCERNENTI I PICCOLI COMUNI

#### ART. 3.

*(Incentivi alle pluriattività).*

1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica a tutti i piccoli comuni.

#### ART. 4.

*(Attività e servizi).*

1. Per garantire finalità di sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del

territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti ed ai servizi postali.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.

3. Per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, i centri multifunzionali di cui al comma 2 possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei servizi di cui al comma 2, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

#### ART. 5.

*(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).*

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali favorisce, d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, anche mediante un apposito

portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000.

2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura «Luogo di produzione del ...» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.

3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali, i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

#### ART. 6.

*(Programmi di e-Government).*

1. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di *e-Government*.

#### ART. 7.

*(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).*

1. Il Ministero delle comunicazioni provvede ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, che gli sportelli postali siano attivi in tutti i piccoli comuni, anche con un'apertura alternata ovvero mediante uffici mobili presenti periodica-

mente ovvero attraverso l'istituzione di centri di servizi per i piccoli comuni da realizzare in accordo con le associazioni rappresentative degli enti locali.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione comunale può altresì stipulare apposite convenzioni, di intesa con le associazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti, in particolare di quelli relativi alle imposte comunali, e dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale.

3. Il Ministero delle comunicazioni provvede, altresì, ad assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni.

#### ART. 8.

*(Istituti scolastici).*

1. Le regioni possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

#### ART. 9.

*(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali).*

1. Gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono mostrare e vendere i loro prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese.

2. I piccoli comuni possono deliberare l'apertura degli esercizi commerciali nei

giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 10.

*(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni).*

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, ciascuna regione può disporre incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo comune.

2. Gli incentivi e i premi di cui al comma 1 possono essere concessi anche ai residenti nei piccoli comuni, che intendano recuperare il patrimonio abitativo dei comuni stessi ovvero avviare in essi una attività economica.

3. Le regioni possono altresì attribuire alle associazioni di categoria il compito di contribuire allo sviluppo di progetti di insediamento e promozione delle attività economiche.

ART. 11.

*(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni).*

1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo.

2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 si provvede alla copertura delle minori entrate derivanti:

a) dalla riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al cor-

rispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per le regioni;

*b)* da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;

*c)* da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede annualmente, con proprio decreto, alla determinazione delle misure di cui al comma 2, lettera *c)*, nei limiti del 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede altresì annualmente, con proprio decreto, all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle restanti risorse tra le regioni e i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al citato comma 2, lettere *a)* e *b)*.

5. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. A decorrere dall'anno 2006, al finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 7 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,52



\*14PDL0038170\*